

Modifica della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF): adempimento della mozione 11.3811 Darbellay Colmare le lacune giuridiche nell'assicurazione contro gli infortuni
Presentazione strutturata delle modifiche previste rispetto al diritto vigente

Diritto vigente	Modifiche previste
<p>832.20 Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)</p>	<p>832.20 Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)</p>
<p>Art. 8 Infortuni non professionali</p> <p>¹ Sono infortuni non professionali tutti quelli (art. 4 LPGGA) che non rientrano nel novero degli infortuni professionali.</p> <p>² Gli occupati a tempo parziale ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2 non sono assicurati contro gli infortuni non professionali.</p>	<p><i>Art. 8 cpv. 3 (nuovo)</i></p> <p>³ Sono considerati infortuni non professionali anche le ricadute e i postumi tardivi correlati a un infortunio (art. 4 LPGGA) non assicurato secondo la LAINF e verificatosi prima del raggiungimento del 25° anno di età. Il capoverso 2 non è applicabile. Sono effettuate solo le prestazioni assicurative di cui all'articolo 16 capoverso 2^{bis}.</p>
<p>Art. 16 Diritto</p> <p>¹ Ha diritto all'indennità giornaliera l'assicurato totalmente o parzialmente incapace al lavoro (art. 6 LPGGA) in seguito a infortunio.</p> <p>² Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.</p> <p>³ L'indennità giornaliera dell'assicurazione contro gli infortuni non è concessa finché sussiste il diritto all'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità oppure all'indennità di maternità, di paternità, di assistenza o di adozione ai sensi della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno.</p> <p>⁴ L'indennità giornaliera è versata ai disoccupati senza computare periodi di attesa (art. 18 cpv. 1 LADI) o giorni di sospensione (art. 30 LADI).</p> <p>⁵ Gli assicurati di cui all'articolo 1a capoverso 1 lettera c cui è versata una rendita secondo l'articolo 22^{bis} capoverso 5 LAI in combinato disposto con l'articolo 28 LAI non hanno diritto all'indennità giornaliera.</p>	<p><i>Art. 16 cpv. 2^{bis} (nuovo)</i></p> <p>2^{bis} L'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera anche nei casi di cui all'articolo 8 capoverso 3. Il diritto nasce con l'inizio dell'incapacità lavorativa o quando la perdita di guadagno dovuta all'incapacità lavorativa non è più compensata dal datore di lavoro o da un'assicurazione. Si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa o con la morte dell'assicurato, ma al più tardi dopo 720 giorni.</p>

<p>Art. 97 Comunicazione di dati</p> <p>¹ Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA:</p> <p>a. ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge;</p> <p>b. agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora, in deroga all'articolo 32 capoverso 2 LPGA, l'obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale;</p> <p>b^{bis}. agli organi di un'altra assicurazione sociale per assegnare o verificare il numero AVS;</p> <p>c. alle autorità competenti per la riscossione dell'imposta alla fonte, conformemente agli articoli 88 e 100 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta, nonché alle rispettive disposizioni cantonali;</p> <p>d. alle autorità incaricate dell'esecuzione della legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare, conformemente all'articolo 24 di tale legge;</p> <p>e. agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale;</p> <p>f. agli organi esecutivi della legge federale del 19 marzo 1976 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici, della legge federale del 21 marzo 1969 sul commercio dei veleni, della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente, nonché dell'ordinanza del 22 giugno 1994 sulla radioprotezione, qualora ne necessitino per adempiere i compiti conferiti loro dagli atti normativi summenzionati;</p> <p>g. agli enti incaricati di promuovere la prevenzione degli infortuni non professionali conformemente all'articolo 88 capoverso 1, qualora ne necessitino per l'adempimento dei loro compiti;</p> <p>h. alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine;</p> <p>h^{bis}. al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o agli organi di sicurezza dei Cantoni a destinazione del SIC, qualora sussista una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 19 capoverso 2 della legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative;</p> <p>i. in singoli casi e su richiesta scritta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. alle autorità d'assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti, 2. ai tribunali civili, qualora ne necessitino per giudicare una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio, 	<p><i>Art. 97 cpv. 1 lett. b^{ter} (nuovo)</i></p> <p>b^{ter}. agli organi incaricati di applicare la LAMal, al fine di ottenere le informazioni necessarie per decidere in merito ai casi di cui all'articolo 8 capoverso 3;</p>
--	---

3. ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto,
4. agli uffici d'esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento,
5. alle autorità di protezione dei minori e degli adulti, conformemente all'articolo 448 capoverso 4 del Codice civile,
6. ...

^{1 bis} I dati necessari per la lotta contro il lavoro nero possono essere comunicati conformemente agli articoli 11 e 12 della legge del 17 giugno 2005 contro il lavoro nero.

² In deroga all'articolo 33 LPG, i dati possono altresì essere comunicati alle competenti autorità fiscali nell'ambito della procedura di notificazione di cui all'articolo 19 della legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva.

³ In deroga all'articolo 33 LPG i dati personali in relazione a un infortunio o a una malattia professionale possono essere eccezionalmente comunicati a terzi, qualora sia necessario per evitare un pericolo per la vita o la salute. Gli interessi privati preponderanti devono rimanere tutelati.

⁴ In deroga all'articolo 33 LPG, i dati d'interesse generale in relazione all'applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L'anonimato degli assicurati dev'essere garantito.

⁵ I medici impiegati quali specialisti della sicurezza del lavoro sono tenuti al segreto medico. In deroga all'articolo 33 LPG, possono tuttavia comunicare al datore di lavoro e agli organi di cui all'articolo 85 capoverso 1 conclusioni relative all'idoneità di un lavoratore per determinati lavori, qualora la salute e la sicurezza di tale persona o di altri lavoratori rappresentino un interesse preponderante e il consenso della persona interessata non possa essere ottenuto.

Questa deve essere informata in ogni caso.

⁶ Negli altri casi, in deroga all'articolo 33 LPG, i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti:

- a. per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse preponderante;
- b. per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permettono di presumere che la comunicazione dei dati sia nell'interesse dell'assicurato.

⁷ Possono essere comunicati solo i dati necessari per l'obiettivo perseguito.

⁸ Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d'informazione della persona interessata.

⁹ I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare dispendio di lavoro.

¹⁰ Se un lavoratore comunica in via confidenziale agli organi di cui all'articolo 85 capoverso 1 o agli specialisti della sicurezza del lavoro fatti relativi all'azienda o a persone, la sua identità

deve essere mantenuta segreta anche nei confronti del datore di lavoro.	
	<p><i>Art. 115b (nuovo)</i></p> <p>Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.</p>
	<p>Disposizioni transitorie della modifica del xx.xx.xxxx</p> <p>¹ In caso di ricadute e postumi tardivi verificatisi prima dell'entrata in vigore della modifica del xx.xx.xxxx, ma che comportano un'incapacità lavorativa solo dopo la sua entrata in vigore, l'assicurato ha diritto all'indennità giornaliera secondo l'articolo 16 capoverso 2^{bis}.</p> <p>² Se l'incapacità lavorativa è iniziata prima dell'entrata in vigore della modifica del xx.xx.xxxx, il diritto all'indennità giornaliera di cui all'articolo 16 capoverso 2^{bis} nasce con l'entrata in vigore della modifica e si estingue 720 giorni dopo l'inizio dell'incapacità lavorativa.</p>
<p>832.10 Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal)</p>	<p>832.10 Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal)</p>
<p>Art. 84a Comunicazione di dati</p> <p>¹ Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ad altri organi incaricati di applicare la presente legge o la LVAMal, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere gli obblighi conferiti loro dalla presente legge o dalla LVAMal; b. agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora, in deroga all'articolo 32 capoverso 2 LPGa, l'obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale; b^{bis}. agli organi di un'altra assicurazione sociale per assegnare o verificare il numero AVS; c. alle autorità competenti per l'imposta alla fonte, conformemente agli articoli 88 e 100 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta, nonché alle rispettive disposizioni cantonali; d. agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale; e. agli organi incaricati di allestire statistiche per l'esecuzione della presente legge, qualora i dati siano necessari all'adempimento di tale obbligo e l'anonimato degli assicurati sia garantito; f. alle competenti autorità cantonali, qualora i dati rientrino nel campo 	<p><i>Art. 84a, cpv. 1, lett. b^{ter} (nuovo)</i></p> <p>¹ Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o la LVAMal o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGa:</p> <ul style="list-style-type: none"> b^{ter}. agli organi incaricati di applicare la LAINF, qualora i dati siano necessari per decidere in merito ai casi di cui all'articolo 8 capoverso 3 LAINF;

- d'applicazione dell'articolo 22a e siano necessari per la pianificazione degli ospedali e delle case di cura e per l'esame delle tariffe;
- g. alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine;
- g^{bis}. al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o agli organi di sicurezza dei Cantoni a destinazione del SIC, qualora sussista una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 19 capoverso 2 della legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative;
- h. in singoli casi e su richiesta scritta e motivata:
1. alle autorità d'assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti,
 2. ai tribunali civili, qualora ne necessitino per giudicare una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio,
 3. ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto,
 4. agli uffici d'esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento,
 5. alle autorità di protezione dei minori e degli adulti, conformemente all'articolo 448 capoverso 4 del Codice civile;
 6. ...

² ...

³ In deroga all'articolo 33 LPGA, i dati d'interesse generale in relazione all'applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L'anonimato degli assicurati dev'essere garantito.

⁴ In deroga all'articolo 33 LPGA, gli assicuratori sono autorizzati a comunicare i dati necessari alle autorità d'assistenza sociale o ad altre autorità cantonali competenti in caso di inadempienze nei pagamenti da parte dell'assicurato, se quest'ultimo, benché diffidato, non paga premi o partecipazioni ai costi, scaduti.

⁵ Negli altri casi, in deroga all'articolo 33 LPGA, i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti:

- a. per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse preponderante;
- b. per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permettono di presumere che la comunicazione dei dati sia nell'interesse della persona assicurata.

⁶ Possono essere comunicati solo i dati necessari per l'obiettivo perseguito.

⁷ Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d'informazione della persona

interessata.

⁸ I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare dispendio di lavoro.

--	--